

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1985

Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza (pensione) e di previdenza (indennità di anzianità, indennità premio di servizio, ecc.) del personale regionale, degli enti sub (o para) regionali, nonché degli altri enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso di più dibattiti svoltisi nel Consiglio regionale del Lazio durante la passata legislatura è stato affrontato il problema relativo a fenomeni di sperequazione e di grave disordine esistenti in tema di rapporti pensionistici e di indennità di fine servizio fra il personale della regione Lazio, degli enti subregionali nonché — è da ritenere — delle altre Regioni.

In quelle occasioni furono approvate delle leggi regionali a contenuto sociale notevolissimo, certamente illuminate, ma che purtroppo presentano non poche difficoltà di piena attuazione perchè troppo spesso si contrappongono, ordinamenti posti dallo Stato.

Non è che si dubiti della esistenza della potestà legislativa regionale a disciplinare le due materie in argomento limitatamente,

beninteso, al personale regionale e pararegionale; basta, per convincersi di ciò, porre fra loro in relazione l'articolo 117, primo comma, punto primo, della Costituzione, la sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio 1972, n. 40, nel motivo di censura all'articolo 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché le altre sentenze della stessa Corte costituzionale 11 febbraio 1970, n. 19, e 16 dicembre 1980, n. 179.

Sta di fatto, però, che avendo le Regioni scelto come enti erogatori delle prestazioni di pensione e fine servizio la CPDEL (o CPS) e l'INADEL, le leggi regionali necessarie a perequare i detti trattamenti trovano limitazioni, a volte addirittura preclusive, nella legislazione e nei regolamenti disciplinanti l'attività delle Casse e dell'Istituto suddetti.

È dunque necessario promuovere l'intervento, sulle questioni che qui si occupano,

del legislatore nazionale, con il mezzo che la Costituzione offre alle Regioni, cioè formulando apposito disegno di legge da sottoporre al Parlamento.

Entrando nel vivo della questione, giova ricordare che fino ad oggi lo Stato, nel trasferire alle Regioni a statuto ordinario personale già appartenente a diversi enti, ha adottato una serie di provvedimenti legislativi e precisamente:

1) decreti del Presidente della Repubblica 14 e 15 gennaio 1972, numeri dall'1 all'11 (personale statale);

2) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (personale degli istituti per l'addestramento professionale: INIASA, ENALC, INAPLI);

3) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (personale dei cosiddetti enti per la casa: INCIS, GESCAL, ISES, ISSCAL);

4) legge 18 novembre 1975, n. 764 (personale della ex Gioventù italiana);

5) legge 23 dicembre 1975, n. 698 (personale dell'ex ONMI).

Il personale contemplato nelle leggi surricordate è oggi inquadrato nei ruoli regionali. Deve invece essere inquadrato il personale di cui:

al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (ulteriore personale proveniente dallo Stato);

al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 (personale degli enti disciolti);

alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (personale degli enti mutualistici, interessato alla riforma sanitaria).

Per quest'ultimo personale è stato stipulato un accordo nazionale disciplinante l'inquadramento. Ed è allora ottima occasione per riprendere il discorso sulla omogeneizzazione dei trattamenti di pensione e di fine servizio.

Lo Stato, nel programmare tutti gli anzidetti trasferimenti, ha trascurato il problema — importantissimo — della situazione nella quale si sarebbe venuto a trovare il personale di cui trattasi nei riguardi della quiescenza (cioè pensione) e della previdenza (cioè buonuscita). I dipendenti provenienti dallo Stato, sotto il profilo che qui interessa, sono venuti a trovarsi in una posizione che, invero, può dirsi di privilegio, come anche quelli provenienti dagli enti locali.

Infatti per questi ultimi, già iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, rispettivamente ai fini della pensione e della buonuscita, la Regione non ha incontrato difficoltà di sorta e ciò perchè, essendo i dipendenti regionali assicurati, ai medesimi fini, agli stessi istituti, la contribuzione ha continuato *sic et simpliciter*.

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti ex statali, poichè preesiste un'anziana ma ancora valida legislazione dello Stato che contempla, nell'ipotesi di passaggio di impiegati statali ed enti locali e viceversa, l'automatica ricongiunzione dei servizi prestatati con contribuzione al « Fondo tesoro » ed all'ENPAS con quelli a contribuzione alle casse degli istituti di previdenza ed all'INADEL, i problemi che le Regioni debbono risolvere possono essere definiti marginali.

Non altrettanto può, invece, dirsi nei riguardi della situazione in cui versano gli impiegati provenienti da altri enti pubblici, per i quali sussisteva l'obbligo dell'iscrizione all'INPS ai fini della pensione, ed a favore dei quali gli enti stessi erano obbligati alla corresponsione dell'indennità di anzianità (o buonuscita) mediante costituzione di fondi gestiti in proprio, ovvero mediante accensione di polizze INA, eccetera.

I servizi prestatati con iscrizione all'INPS non sono automaticamente ricongiungibili a quelli con l'iscrizione alla CPDEL, per cui gli interessati debbono sobbarcarsi ad oneri di riscatto a volte notevoli. È evidente quindi la situazione di sperequazione nella quale questi lavoratori vengono a trovarsi rispet-

to agli ex statali, ex comunali, eccetera, nonostante siano proprio loro gli impiegati che hanno versato durante la precedente attività di lavoro i contributi maggiori.

Infatti, per essi, il versamento contributivo, oltre a gravare su tutte le somme percepite, è commisurato ad aliquote di contribuzione più alte: 7,15 per cento del 100 per cento dell'intera retribuzione in relazione al 7 per cento dell'80 per cento della retribuzione per il Fondo tesoro (cioè uguale al 5,6 per cento del 100 per cento); al 5,30 per cento del 100 per cento dell'intera retribuzione per la CPDEL.

Anche peggiore, per gli stessi dipendenti, è la situazione in cui versano per quanto attiene all'indennità di buonuscita.

Infatti:

1) presso gli enti di provenienza era loro dovuta, come minimo, una mensilità per ogni anno di servizio;

2) l'INADEL corrisponde all'incirca il 70 per cento di una mensilità per ogni anno di servizio;

3) l'onere del riscatto, anche tenendo conto della somma già maturatasi, allo stesso titolo, presso l'ente di provenienza, è spesso gravoso;

4) per l'ordinamento dell'INADEL non possono essere riscattati più di 14 anni e non sono riscattabili i servizi prestati successivamente al 1° aprile 1968 (articolo 12 della legge n. 152 del 1968).

In verità va detto che vi è stato già un primo intervento del legislatore nazionale rivolto a disboscare la giungla che si andava formando nei trattamenti di che trattasi; però l'intervento si è dimostrato inadeguato e comunque riguarda solo i rapporti di pensione. Ci si vuole riferire all'articolo 6 della legge nazionale 7 febbraio 1979, n. 29, il quale consente la ricongiunzione ai fini di pensione a titolo gratuito dei periodi e servizi prestati con iscrizione all'INPS con i periodi e servizi regionali con iscrizioni alla CPDEL o CPS. Questa disposizione interessa il personale proveniente dagli enti pubblici ponendolo nella stessa situazione del personale proveniente dallo Stato e da-

gli enti locali. Però nella norma è presente una limitazione: essa infatti limita la ricongiunzione gratuita a quel personale che transita (o è transitato) alle Regioni a seguito dello scioglimento degli enti di provenienza. Con che lascia fuori dal beneficio della ricongiunzione gratuita il personale che pur provenendo dagli stessi enti è transitato alle Regioni al momento della loro attivazione, attraverso l'istituto del comando. Inoltre resta fuori anche il personale di enti pubblici che dalla vigilanza o tutela dello Stato passano alla vigilanza o tutela delle Regioni (ad esempio gli enti provinciali per il turismo, enti di sviluppo e riforma agraria, eccetera); il che è spesso di ostacolo per le amministrazioni regionali ad estendere ai personali di tali enti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali, cioè in definitiva è di ostacolo alla omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici dei dipendenti regionali. Orbene l'articolo 1 del disegno di legge in esame è rivolto ad ovviare ai sopra lamentati inconvenienti. Si tralascia di commentarlo nel dettaglio per economia di tempo, attesa la trasparenza del testo.

In merito ai fondi integrativi è da dire che tale forma previdenziale è estranea tanto alle Regioni quanto agli enti locali; quindi al momento del passaggio a questi istituti i conti in capo al personale che transita debbono essere estinti. E però le somme maturate nei conti individuali sono da liquidare a favore dei singoli titolari dei suddetti rapporti previdenziali perchè dette somme sono l'effetto prodotto da quei rapporti sino alla data del passaggio e come tali rientrano nella sfera dei diritti acquisiti dagli interessati.

Analogo trattamento viene riservato al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Per completezza è solo da aggiungere che avviso sostanzialmente analogo fu espresso dal Ministero del tesoro — Direzione gene-

rale degli istituti di previdenza — con nota 26 agosto 1975, n. 130717-legislativo.

L'articolo 2 del presente disegno di legge è per l'appunto rivolto a conseguire i fini sopra chiariti.

Un giudizio assolutamente negativo si è costretti ad esprimere per la mancata soluzione dell'altro grosso problema insorto contestualmente al trasferimento di personale da vari enti alle Regioni, quello cioè della perequazione delle posizioni dei singoli interessati in tema di previdenza (indennità premio di servizio). Il che ha indotto ad assumere l'iniziativa del presente disegno di legge nazionale che, lungi dall'aver l'intento di innovare in fatto di previdenza o beneficiare il personale regionale, si propone il fine di omogeneizzare il trattamento di indennità di anzianità che sarà dovuto al personale stesso al momento della cessazione del rapporto d'impiego.

Lo Stato nel trasferire gli impiegati dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972) ha totalmente ignorato la posizione previdenziale dei trasferiti: è comprensibile, quindi, lo stato d'animo dei predetti lavoratori. Nel trasferire gli impiegati dagli ex enti cooperanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale (GESCAL, ISES, INCIS, eccetera: decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972) ha ignorato la situazione nella quale gli stessi si sarebbero venuti a trovare nei riguardi della indennità di anzianità (o buonuscita) congelando (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 citato) le somme maturatesi presso gli enti di provenienza senza un chiaro ed utile fine; nel trasferire il personale ex ente « Gioventù Italiana » (legge n. 764 del 1975 citata) ha trasferito le somme, maturatesi per l'indennità di anzianità, all'INADEL; infine, nel trasferire il personale dell'ONMI (legge citata n. 698 del 1975) ha posto quest'ultimo nella condizione di quello della ex GI. L'INADEL ha ricevuto i fondi senza una chiara direttiva legislativa per cui si trova in grave imbarazzo nel gestirli, mentre gli interessati, che via via vengono collocati in

pensione, non riescono a chiudere sollecitamente e soddisfacentemente i loro rapporti previdenziali.

Da quanto sopra risulta un mosaico nel quale le tessere sono state collocate senza un disegno organico.

Come si è detto, la situazione previdenziale nella quale versa il personale della Regione è la più disparata e sperequata che possa immaginarsi. Anche laddove si era creduto che i provvedimenti legislativi adottati dallo Stato avessero compiutamente tutelato almeno i diritti quesiti del personale, ci si è poi dovuti ricredere di fronte agli ostacoli che hanno incontrato gli interessati all'atto della pratica attuazione di quella normativa. Si pensi al caso di un dipendente, proveniente dalla ex GI, deceduto in attività di servizio, la cui famiglia, a distanza ormai di anni, non è ancora riuscita ad ottenere tutta la somma che il defunto aveva maturato per il precedente servizio a titolo di indennità di anzianità, cioè il soddisfacimento di un diritto tutelato dall'ordinamento repubblicano alla stregua del diritto reale di proprietà.

In linea generale, atteso che ai fini previdenziali il personale è iscritto all'INADEL, occorre tenere presente che la disciplina di questo istituto non è tale da soddisfare e sanare le situazioni previdenziali degli impiegati neppure nella ipotesi che questi abbiano a decidersi per riscatti a titolo oneroso dei servizi passati; infatti l'ordinamento dell'istituto non consente il riscatto di servizi successivi al 1968 ed in ogni caso, ove è consentito, il servizio riscattabile non può superare il totale di anni quattordici.

Da quanto esposto non si può non dedurre la necessità di un urgente intervento del legislatore nazionale onde assicurare a tutti un trattamento uniforme, anche se va detto subito senza mezzi termini che non è possibile giungere all'eguaglianza assoluta delle posizioni previdenziali in questione. Però, esclusi i casi dei guasti ormai esauriti provocati dai regolamenti con effetti a volta aberranti (si pensi che nel passato alcuni regolamenti prevedevano la corresponsione di ben quattro mensilità per ogni anno

di servizio, laddove lo statale percepisce l'80 per cento di una mensilità), la normativa che con la presente proposta si vuole porre in atto è per l'appunto rivolta ad assicurare a tutti una indennità premio di servizio contenuta all'incirca nei limiti della buonuscita riservata ai dipendenti dello Stato, appunto attraverso l'INADEL. A questo punto dovrebbe essere chiaro che ci si trova di fronte alla necessità di recuperare alcune situazioni passate per ricondurre ad unità il trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e di convogliare nella stessa logica il personale interessato dallo scioglimento degli enti pubblici e degli enti mutualistici nonché l'ulteriore personale proveniente dallo Stato ed altri eventuali futuri personali. Non sembrano invece recuperabili le situazioni del personale ormai collocato a riposo o comunque cessato dal servizio.

Il primo comma dell'articolo 3 del presente disegno di legge è, per l'appunto, rivolto ad individuare i destinatari della norma nel senso testè precisato.

Il secondo comma dell'articolo in esame regola i rapporti tra amministrazioni ed enti di provenienza e l'INADEL, prevedendo l'obbligo dei primi di versare all'INADEL stesso le somme maturate a favore di ciascun dipendente a titolo di trattamento di fine servizio (indennità di anzianità e similari). È sin troppo evidente che tale versamento non ha luogo in tutti quei casi nei quali gli ordinamenti di provenienza e quello dell'INADEL prevedono l'automatica « riunione » dei servizi (per esempio quando il dipendente passa da un comune alla Regione) ovvero l'automatica « ricongiunzione » dei servizi (per esempio quando il dipendente passa dallo Stato alla Regione).

Il terzo comma precisa la finalità del versamento delle somme contemplate dal comma precedente. Esso pone all'INADEL un adempimento: cioè, stabilita la posizione di stato giuridico nella quale viene collocato il dipendente nell'ordinamento regionale, accertato il corrispondente trattamento economico soggetto alla contribuzione INADEL, rilevati l'anzianità di servizio ed i periodi che hanno dato luogo alla maturazione del-

la somma versata, l'istituto stesso calcola l'importo dell'indennità premio di servizio virtuale; detto importo è l'ammontare della somma occorrente a costituire presso il ripetuto INADEL la posizione previdenziale dell'interessato.

Il successivo quarto comma precisa, poi, che il suddetto importo è il limite della somma che l'INADEL può trattenere, ponendo l'obbligo di restituzione all'interessato dell'eventuale eccedenza rispetto alla somma già maturata e mandando salvo l'interessato stesso e l'ente di destinazione (Regione o comune, eccetera) da eventuali differenze negative. Giova ricordare che analoga previsione normativa è già presente nella nostra legislazione (cfr. articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761) e ne è destinatario il personale che verrà immesso nei ruoli del servizio sanitario.

Per comprendere finalità e contenuto del quinto comma dell'articolo in esame occorre ricordare alcuni accadimenti.

Si è detto della disorganicità con la quale i personali di primo impianto delle Regioni sono stati trasferiti a queste e dell'oblio nel quale sono restati i rapporti previdenziali. Nel silenzio totale della legge sul destino delle somme maturate a beneficio dei singoli lavoratori a titolo di indennità di anzianità e simili, tanto gli enti di provenienza quanto quelli di destinazione non hanno potuto fare altro che liquidare le somme maturate a favore del personale titolare dei rapporti previdenziali spesso nel dissenso più assoluto degli interessati, che invece avrebbero voluto, e bisogna dire giustamente, che il rapporto previdenziale non avesse a subire soluzioni di continuità sino alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa. Tentativi esperiti presso l'INADEL per ottenere il riscatto (quindi a titolo oneroso) dei servizi liquidati ai fini della indennità di anzianità hanno dato luogo (almeno fino ad oggi) ad esito negativo in quanto sembrerebbe ostare l'ordinamento dell'istituto. È però certo, in ogni caso, che tale ordinamento non consente il riscatto dei servizi posteriori al 1° aprile 1968, nè consente il riscatto di oltre quattordici anni complessivamente. Per-

ciò per rendere giustizia a questi lavoratori occorre prevedere delle deroghe specifiche, destinate esclusivamente ad essi, alle limitazioni e preclusioni poste attualmente dall'ordinamento dell'INADEL.

Questo fine viene raggiunto con il quinto comma di che trattasi. Si tralascia di illustrare i commi sesto e settimo perchè di facile lettura.

L'ottavo comma dell'articolo in questione vuole svincolare l'erogazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'INADEL dalla contestuale erogazione di pensione da parte della CPDEL.

È noto, infatti, che l'INADEL corrisponde l'indennità di premio di servizio soltanto all'impiegato che abbia acquisito il diritto a pensione da parte della CPDEL, il che presuppone, in via ordinaria, un'anzianità di servizio di almeno quindici anni con iscrizione alla Cassa suddetta.

Orbene accade che alcuni dipendenti, trasferiti alla Regione in età ormai avanzata, raggiungano il pensionamento obbligatorio senza acquisire il diritto alla pensione CPDEL. Inoltre altri dipendenti, esercitando opzioni loro accordate dalle leggi di trasferimento, restano iscritti all'INPS e quindi non possono acquisire il diritto alla pensione CPDEL.

In tutti questi casi non si verifica la condizione voluta dall'ordinamento dell'INADEL per l'erogazione della indennità premio di servizio e quindi al dipendente, che pure ha versato i relativi contributi, viene negato ogni trattamento di fine servizio, con quali conseguenze è facile intuire.

Occorre, dunque, introdurre una deroga nell'ordinamento dell'istituto erogatore per

rimuovere una mostruosità. Va ricordato che una analoga norma preclusiva contenuta nell'ordinamento dell'ENPAS è stata già rimossa da tempo.

Dunque, con l'ottavo comma in argomento, si prevede l'erogazione dell'indennità premio di servizio anche al personale transitato alla Regione da altri enti, ancorchè non abbia conseguito diritto a pensione CPDEL.

Con l'ultimo comma, infine, si prevede la estensione delle esaminate disposizioni al personale degli enti che dalla vigilanza e tutela dello Stato passano a quelle regionali. Lo scopo è ben chiaro: si vuole serbare a tutto il personale, il cui stato giuridico e trattamento economico rientrano nella competenza della legislazione regionale, uniformità di condizioni di lavoro. Peraltro, il bilancio regionale consegue anche delle economie. Infatti la spesa che la Regione sostiene per i contributi INADEL si aggira intorno al 2,8 per cento delle retribuzioni, mentre, se gli enti provvedono alla bisogna in altri modi, il costo sale come minimo ad un dodicesimo della retribuzione, cioè all'8 per cento all'incirca. Quando poi si utilizza il sistema di polizze assicurative per via dell'aggiornamento dei premi, a volte concatenato a meccanismi perversi, il costo suò superare anche il 20 per cento delle retribuzioni.

In conclusione la norma di che trattasi si impone.

L'articolo 4 estende la norma di cui ai precedenti articoli agli altri enti locali.

È auspicabile, onorevoli senatori, che il presente disegno di legge, per tutti i motivi sopra enucleati, non trovi sordi i poteri dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione)

Ai fini del trattamento di pensione, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo Stato o da altri enti, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del relativo transito, alle casse pensioni amministrate dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza. Il disposto non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto di impiego o di lavoro, semprechè non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

Il personale di cui al comma precedente, che abbia esercitato opzione per il mantenimento del trattamento pensionistico di provenienza in virtù di apposita legislazione, ha facoltà di rinnovare l'opzione nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che viene inquadrato nei ruoli regionali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè delle disposizioni concernenti la riforma sanitaria (leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349; decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; leggi 23 dicembre 1978, n. 833, e 29 febbraio 1980, n. 33), o ai loro superstiti, viene data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. L'opzione deve essere esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di inquadramento se successiva.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi si applica, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi e periodi già utili a pensione, l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, semprechè non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Al personale contemplato nel presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 118 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 2.

(Fondi integrativi)

Con effetto dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli regionali sono soppressi i fondi integrativi del trattamento di fine servizio o di pensione dei quali è beneficiario il personale che viene inquadrato nei ruoli stessi.

Le somme maturate ai titoli di cui al comma precedente sono liquidate a favore dei singoli beneficiari.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 3.

(Indennità premio di servizio)

Ai fini del trattamento della indennità premio di servizio, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo Stato e da altri enti è obbligatoriamente iscritto

all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) a decorrere dalla data del relativo transito. Il disposto non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto di impiego o di lavoro, semprechè non abbia avuto titolo alla iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

In relazione ai transiti del personale di cui al precedente comma, le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, provvederanno a versare all'INADEL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso, semprechè i servizi e/o periodi che hanno dato luogo a tali indennità non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi e/o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato presso tali amministrazioni o enti ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla data predetta di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. Non può essere posto a carico del personale transitato nè degli enti di destinazione l'eventuale differenza negativa.

Al personale, a favore del quale gli enti di provenienza hanno liquidato, anche per il tramite degli enti di destinazione, le somme maturate in capo al personale stesso a titolo di indennità di anzianità, è data la

facoltà di rifondere come previsto ai precedenti commi secondo e terzo ovvero di riscattare secondo l'ordinamento dell'INADEL i servizi e/o periodi che hanno dato luogo all'indennità liquidata. In deroga alle limitazioni e/o preclusioni di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, i servizi e/o periodi sono riscattabili anche se di durata superiore agli anni quattordici e se posteriori alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, medesima.

Nel caso che l'interessato chieda di essere ammesso a rifondere la somma di cui al comma precedente, la somma stessa è gravata di un interesse composto del 4,50 per cento per ciascun anno a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riscossione da parte dell'interessato e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento all'INADEL.

Nel caso che l'interessato abbia chiesto o chieda il riscatto, questo avviene con le modalità vigenti presso l'INADEL, prendendo a base del contributo del riscatto la retribuzione in godimento al momento in cui l'interessato stesso ha presentato o presenta la relativa domanda.

All'atto della cessazione dal servizio l'INADEL corrisponde l'indennità premio di servizio al personale di cui al precedente primo comma, ancorchè questo non abbia conseguito il diritto alla pensione delle Casse pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ai sanitari (CPDEL e CPS) e semprechè abbia raggiunto una anzianità utile di almeno un anno.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale comunque transitato o che transiti nei ruoli degli enti locali anche per effetto di leggi regionali.